

## CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, davanti a me dott. \_\_\_\_\_, Notaio (oppure Segretario Generale del Comune di \_\_\_\_\_) sono personalmente comparsi per rogare il presente atto in forma amministrativa, **il Consorzio intercomunale delle farmacie laziali** successivamente denominato "Coifal", con sede in Gaeta (LT), alla P.zza XIX Maggio, 10 codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante, il quale interviene nel presente atto con i poteri di rappresentanza dello stesso Consorzio, debitamente autorizzato in forza della deliberazione dell'Assemblea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

e

**La Società (o altro)** \_\_\_\_\_ successivamente denominato "socio privato", con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale / partita IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto con i poteri di rappresentanza della stessa Società, abilitato alla stipulazione in base a \_\_\_\_\_

e

la Società **Laziofarma spa**, successivamente denominata "Società mista", con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale / partita IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto con i poteri di rappresentanza della stessa Società, abilitato alla stipulazione in base a \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

che in data 01/08/2014 veniva costituito tra i Comuni di Gaeta (LT) ed il Comune di Bracciano (RM) il Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali denominato "Co.i.fa.l." con lo scopo di gestire l'esercizio associato delle funzioni di governo, programmazione ed organizzazione del servizio farmaceutico in relazione alle sedi farmaceutiche per cui i medesimi Comuni hanno debitamente opzionato il diritto di prelazione;

che con deliberazione dell'Assemblea consortile N. 6 del 27/02/2015 il Coifal ammette formalmente come Socio il Comune di Castel Madama, attraverso deliberazione del Consiglio comunale di Castel Madama n.1 del 26/02/2015;

che il Coifal, con deliberazione dell'Assemblea N. 7 del 27/02/2015, ha deciso di costituire una Società mista a prevalente capitale privato per la gestione del servizio di Farmacia comunale e delle attività connesse, relativa alle sedi farmaceutiche dei Comuni che aderiscono o che aderiranno al Consorzio intercomunale;

che con la medesima deliberazione l'Assemblea del Coifal ha indicato le linee di indirizzo in base alle quali realizzare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di maggioranza con il quale costituire la Società mista "pubblico/privata";

che il Coifal, a seguito di procedura ed evidenza pubblica, ha individuato come socio privato di maggioranza la Società (o altro) \_\_\_\_\_ per la costituzione della Società mista per azioni pubblico-privata, giusta determina di aggiudicazione \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 1 / 113-bis, comma 5, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. è necessario regolamentare l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire autonomia gestionale e raggiungimento degli obiettivi per i quali il Coifal è stato costituito.

Tanto premesso, tra le parti come sopra indicate, generalizzate e costituite si conviene e pattuisce quanto segue:



### **Art. 1 - Premessa**

La premessa è patto e costituisce il presupposto da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente scrittura;

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

Il presente contratto di servizio regola i rapporti tra il Coifal, la Società mista “pubblico/privata”, chiamata alla gestione delle sedi farmaceutiche e la Società (o altro)\_\_\_\_\_, socio privato di maggioranza della Società mista.

Il socio privato dovrà sostenere i costi necessari all'avvio delle sedi farmaceutiche come descritto nel successivo art.7.

### **Art. 3 - Oggetto del Servizio**

Il Servizio precipuamente comprende:

- a) il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari e quant'altro previsto nello Statuto e nell'Atto costitutivo;
- b) la produzione di prodotti officinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi e quanto altro consentito nel rispetto delle vigenti normative;
- c) l'effettuazione di tutte le attività previste nella carta dei servizi proposta dalla Società (o altro)\_\_\_\_\_ in sede di offerta tecnica nonché l'assunzione di tutte le altre obbligazioni assunte dalla Società (o altro)\_\_\_\_\_ in sede di offerta.

### **Art. 4 – Tipologia e Caratteristiche del Servizio**

Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto e conseguenza di legge quale pubblico servizio e costituisce, pertanto, attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche che, come tale, per nessuna ragione potrà essere abbandonato e/o sospeso.

### **ART. 5 – Obiettivi da perseguire nell'espletamento del servizio**

La società mista nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio consortile iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) offrire al pubblico la prestazione di servizi di carattere sanitario nelle tipologie e nei limiti consenti dalla legge, quale ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi;
- d) collaborazione con enti pubblici e/o privati del SSN per la realizzazione di iniziative e/o programmi vari;
- e) mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio.

La Società si impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, ed efficienza del servizio.

La Società mista è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione alla "Carta dei Servizi" (di seguito per brevità Carta), allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, così come formulata in sede di offerta dall'aggiudicatario della procedura pubblica.

Tutte le modifiche alla Carta, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle Associazioni degli utenti, devono essere concordate con il Coifal, fermo restando l'obbligo della Società mista di recepire tempestivamente le modificazioni richieste dal Coifal in attuazione delle predette direttive e sollecitazioni.

La società mista adotta le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto dei principi previsti nel presente articolo.

La società mista è tenuta ad osservare tutte le disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio.

La società mista deve uniformare la propria attività e la propria organizzazione alle previsioni normative vigenti in materia di società partecipate “pubblico/private”, dove la parte pubblica detiene una quota di minoranza.

All'uopo si specifica che la società mista è una società di diritto privato con capitale a maggioranza privato.

#### **Art. 6 – Durata del contratto**

Ferma la durata dell'aggiudicazione trentennale del servizio, in conformità al bando di gara, il presente contratto ha anch'esso una durata trentennale dal momento della sua stipula.

Al termine della durata contrattuale sopra descritta, la Società (o altro)\_\_\_\_\_ non potrà vantare, nei confronti del Consorzio intercomunale, richiesta di alcuna natura, ritenendosi soddisfatta dalla gestione economica ed imprenditoriale trentennale, fatti salvi tutti gli eventuali crediti e partite vantate verso terzi.

Il Coifal, con proprie determinazioni, valuterà la modalità di gestione delle sedi farmaceutiche dopo la scadenza del presente contratto.


#### **Art. 7 – Profili economici inerenti il servizio**

Il Coifal, in ragione della partecipazione del 20% alla Società mista, parteciperà alla distribuzione dei relativi utili.

Il Coifal potrà richiedere la risoluzione del presente contratto al verificarsi della condizione di tre (3) esercizi finanziari consecutivi chiusi in perdita da parte della Società mista, salvo che il socio privato non intenda versare a fondo perduto quanto necessario per ripianare le perdite di cui trattasi. Detta disposizione entra in vigore dopo il secondo anno di esercizio delle medesima Società mista, al fine di permettere l'espletamento della fase di “start-up” commerciale.

Il socio privato dovrà sostenere i seguenti oneri:

- copertura dei costi sostenuti dal Consorzio per la pubblicazione del bando e dei costi relativi agli oneri spettanti al R.U.P. ed ai componenti della relativa commissione di gara;



- versamento delle quote sociali di spettanza del medesimo socio privato;
- stipulazione del presente contratto di servizio ivi compresi i costi;
- versamento dei canoni mensili in favore del Consorzio intercomunale come scaturenti dall'offerta economica presentata per l'intera durata del presente contratto. In particolare € \_\_\_\_\_ mensili per ogni singola farmacia effettivamente attiva;
- versamento del contributo "una tantum" come scaturente dall'offerta economica presentata. In particolare € \_\_\_\_\_;
- versamento, in favore del Coifal, di una quota annua pari allo \_\_\_% dell'intero importo del fatturato annuo della Società mista riferito all'esercizio precedente. L'obbligo di tale versamento nascerà solamente al raggiungimento di un fatturato annuo pari ad € 7.000.000,00 (sette milioni) della stessa società mista. Tale obbligo si protrarrà poi per tutta la durata contrattuale. Esso sarà corrisposto dal socio privato al Coifal entro il 1° semestre dell'anno successivo;
- partecipazione alla Società mista "pubblico/privata" per il periodo di anni trenta (30) alle condizioni definite dalla procedura pubblica e dal presente contratto;
- adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esito della procedura di gara.

In ottemperanza al bando di gara la Società (o altro) \_\_\_\_\_ (socio privato), corrisponderà pertanto al Coifal un canone complessivo di concessione nella misura di € \_\_\_\_\_ mensili per ogni sede farmaceutica gestita dalla Società mista per i trent'anni di durata del presente contratto.

Tali canoni saranno versati, da parte del solo socio privato, attraverso rate semestrali da corrispondere entro il semestre successivo, sul conto corrente bancario intestato al Coifal presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_, indipendentemente dagli utili e/o dalle perdite di esercizio della costituenda Società mista. Le somme di detti canoni graveranno esclusivamente sulla Società (o altro) \_\_\_\_\_ (socio privato) e saranno adeguati



automaticamente ogni anno nel rispetto dell'indice ISTAT vigente. Il versamento di detti canoni partirà dall'effettiva apertura al pubblico delle sedi farmaceutiche. Fermo restando quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia, al Coifal potranno aderire ulteriori Comuni titolari di una sede farmaceutica oppure che hanno debitamente opzionato il relativo diritto di prelazione nei confronti della Regione Lazio per l'apertura di nuove farmacie comunali.

Ai sensi dell'art.3 dello Statuto sociale del Coifal, la costituenda Società mista "pubblico-privata" potrà, previa formale accettazione del suo Consiglio di Amministrazione, gestire le eventuali altre sedi farmaceutiche dei Comuni aderenti o che aderiranno al Coifal. Tale accettazione dovrà essere trasmessa al Co.i.fa.l. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal Consorzio stesso. Nel caso di rinuncia da parte del CdA della Società mista, il Consorzio si riserva la facoltà di provvedere alla gestione delle ulteriori sedi farmaceutiche in maniera autonoma ed indipendentemente dal rapporto instaurato con il presente contratto.

Pertanto, oltre alle sedi farmaceutiche di Gaeta, Bracciano e Castel Madama (così come meglio dettagliato nel bando di gara) la costituenda Società mista "pubblico privata", sarà eventualmente chiamata a gestire anche altre sedi farmaceutiche appartenenti ai Comuni che aderiscono o che aderiranno al Coifal, nella misura massima totale di numero 15 (quindici) sedi farmaceutiche.

Qualora la sede farmaceutica di uno qualsiasi dei Comuni componenti il Coifal dovesse venire meno per provvedimenti di natura giurisdizionale derivanti da contenziosi iniziati prima dell'adesione al Co.i.fa.l., il Consorzio intercomunale sottrarrà la relativa sede farmaceutica dalla gestione a cui è chiamata la Società mista, senza che il socio di maggioranza della medesima Società possa pretendere richieste di qualsiasi natura.

Le eventuali altre sedi farmaceutiche saranno gestite secondo le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, nel disciplinare di gara, nel bando di gara e nella carta dei servizi formulata in sede di offerta.



Nell'eventualità le risorse della società mista non siano sufficienti a sostenere l'apertura delle nuove sedi farmaceutiche il socio di maggioranza sarà chiamato ad accollarsi, attraverso un prestito soci, tutti i costi relativi all'apertura di ogni singola farmacia.

#### **Art. 8 – Obblighi della Società mista**

La Società mista subentra al Coifal, ed ai Comuni titolari delle sedi farmaceutiche, in tutti gli obblighi scaturenti dai rapporti con l'utenza in relazione al Servizio.

Dalla data di affidamento, la Società mista è l'unica responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario

La Società mista si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e in ossequio al tipo di gestione proposta nell'offerta tecnica ed economica oggetto di aggiudicazione.

In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Coifal può ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza, oltre a quelli descritti nella Carta ed offerti in sede di aggiudicazione, in ragione delle evoluzioni dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività.

Il Consiglio di Amministrazione della Società adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Programma annuale (per l'annualità successiva) nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo del Servizio, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato al Coifal entro dieci giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società mista. Il Consorzio può formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione della Società entro trenta giorni dal ricevimento del Programma. Le osservazioni dovranno essere recepite nel



Programma, salvo motivato diniego del Consiglio di Amministrazione della Società mista.


È obbligo della Società mista adottare, dopo l'effettivo avvio dell'attività, un modello di gestione della qualità in armonia con le norme comunitarie più attuali.

In caso di scioperi proclamati da Organizzazioni o Associazioni di categoria, sia a livello nazionale che territoriale, al fine di contenerne i conseguenti disagi per l'utenza, la Società si obbliga a garantire l'erogazione del Servizio garantendo i servizi minimi essenziali secondo quanto previsto dalla Legge n. 146/90 s.m.i.

La società mista dovrà sostenere i seguenti oneri:

- costi relativi alla costituzione della medesima società mista;
- pagamento dei canoni di locazione delle sedi farmaceutiche;
- l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per consentire l'apertura delle farmacie, comprensiva delle relative progettazioni ove necessario e delle spese per ogni autorizzazione necessaria;
- la fornitura dell'arredamento, comprensiva della progettazione;
- l'attivazione delle utenze e la gestione delle relative pratiche burocratiche ivi comprese le spese per le certificazioni necessarie (D.Lgs. 81/2008, Privacy, etc..);
- l'assunzione ed il pagamento del personale dipendente e relativi oneri, comprensivo dei costi per la formazione;
- la fornitura dei medicinali e dei prodotti farmaceutici necessari per un'adeguata fornitura dei magazzini delle sedi farmaceutiche, in aderenza con quanto dettagliato nella Carta dei servizi;
- le campagne pubblicitarie e di informazione all'utenza;
- tutti gli altri costi di gestione necessari.

Nella fase di "start-up" della società mista, tutti gli oneri necessari all'espletamento di punti sopra indicati saranno sostenuti attraverso l'utilizzo degli importi relativi alle quote del capitale sociale versato e da un prestito soci sostenuto ed erogato dal solo socio privato. Detto prestito, senza applicazione di interessi legali, sarà rimborsato con la gestione corrente della Società mista.



## **Art. 9 – Controllo, verifiche e obblighi del Consorzio**

È diritto e competenza del Consorzio intercomunale “Co.i.fa.l.” espletare ogni tipo di controllo sul regolare espletamento degli obblighi assunti sia dalla Società mista sia dalla Società (o altro)\_\_\_\_\_ (socio privato).

È altresì compito e diritto del Consorzio intercomunale verificare la qualità, l'efficacia e la correttezza dei servizi prestati dalla Società mista “pubblico-privata”, ancorché il Consorzio ne sia socio di minoranza.

Nei casi di riscontrata ed oggettiva inadempienza degli obblighi assunti dal soggetto privato il Coifal procederà alla relativa contestazione e la richiesta di regolarizzazione dei casi contestati entro e non oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto. In caso di mancata osservanza il Coifal potrà applicare una penale di un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 7.000,00 a seconda della natura dell'inadempimento. L'applicazione ed il relativo pagamento delle penali non assolve l'aggiudicatario dalla regolarizzazione di quanto contestato, anzi, lo stesso è tenuto entro i successivi 20 giorni dall'applicazione delle penali sopra descritte alla regolarizzazione dei casi contestati.

In caso di ripetuti inadempimenti il Coifal si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto di servizio.

La risoluzione contrattuale potrà anche altresì essere invocata dal Coifal nei casi di gravi inadempienze, negligenze, inosservanze delle Leggi, dei Regolamenti e degli obblighi contrattuali, nonché nei casi in cui l'aggiudicatario incorra in molteplici violazioni.

Il Consorzio può eseguire, in qualunque momento, visite ispettive nei locali delle Farmacie e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Il Consorzio può eseguire indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio. I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Consorzio nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società, per la messa in atto delle opportune azioni correttive e/o migliorative.



Il Consorzio verifica periodicamente lo stato di realizzazione del Programma indicato all'art. 6 e può formulare osservazioni sullo svolgimento del servizio che trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società. Le osservazioni del Consorzio dovranno essere tenute in debita considerazione nella predisposizione e/o variazione del Programma.

Il Consorzio è obbligato a porre in essere tutto quanto rientra nei suoi poteri per il raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato costituito ed in funzione dei quali il soggetto affidatario ha partecipato alla gara dallo stesso bandita, a tutela degli interessi generali del Consorzio e del soggetto gestore.

#### **Art. 10 – Attività collaborative del Consorzio in relazione al Miglioramento gestionale del Servizio**

Il Consorzio si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società mista con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito della proprie competenze istituzionali.

#### **Art. 11 – Garanzie**

La Società mista provvederà in ogni caso alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

#### **Art. 12 – Responsabilità**

La Società mista manleva il Coifal da qualsivoglia danno che potesse eventualmente derivare a terzi nell'esecuzione del servizio, comunque eseguito.

#### **Art. 13 – Subaffidamento**

E' fatto divieto assoluto alla Società mista di sub affidare, in qualunque fase, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata.

#### **Art. 14 – Inadempimenti e risoluzione del contratto**

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento, sia che comporti l'applicazione di una penale di cui all'art.8, sia che possa determinare la risoluzione del



contratto, dovrà essere contestato alla Società mista entro il termine ordinario di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Coifal.

La Società avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito. Se la contestazione dovesse concludersi con la risoluzione del contratto e in caso di ricorso alle vie legali, la stessa si intende efficace solo dal momento dell'esecutività della sentenza definitiva.

Le medesime condizioni si applicano anche nei confronti della Società (o altro)\_\_\_\_ (socio privato).

Nel caso di violazione anche di uno degli obblighi stabiliti nel presente contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 7.000,00 in relazione alla natura dell'inadempimento ed all'eventuale ripetersi degli stessi. Il provvedimento motivato di applicazione della penale è notificato alla Società in via amministrativa, restando, quindi, escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Consorzio all'eventuale risarcimento del danno, comporta, la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità dei Comuni Consorziati.

#### **Art. 15 – Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativa al presente contratto, ad esclusione delle materie riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri.

La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente a pena di nullità designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alle indicazioni almeno sommarie delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato.



La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà entro trenta giorni designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato o gli arbitri indicati dalle parti non raggiungano entro trenta giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà alla designazione il Presidente del Tribunale competente territorialmente.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale. Il Collegio arbitrale avrà sede nel luogo stabilito dal Presidente.

#### **Art. 16 – Altre disposizioni**


Al fine di permettere eventuali comunicazioni urgenti e per ricevere sollecitazioni, istruzioni, reclami, disposizioni di servizio, ecc., la Società mista deve garantire la reperibilità di un addetto.

La Società mista è tenuta ad applicare eventuali nuove disposizioni normative in materia di erogazione del Servizio, anche in assenza o nelle more del loro formale recepimento nel Contratto di servizio. Il medesimo obbligo vale nel caso di modifica della Carta da parte del Coifal, previa intesa con la Società mista.

#### **Art. 17 – Spese**

Tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico della Società (o altro)\_\_\_\_\_ (socio privato).

Data, .....





## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Direttore Generale, certifico che il presente schema di contratto di servizio viene pubblicato nell'albo pretorio on-line del Consorzio Intercomunale delle farmacie laziali per giorni cinquantadue consecutivi dal 17 giugno 2015.

Gaeta, 17 giugno 2015

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to Anna Maria Valente